



**2022/2026(INI)**

24.10.2022

## **PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Verso la parità di diritti per le persone con disabilità  
(2022/2026(INI))

Relatore per parere: Jordi Cañas

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 2, 9, 10 e 19, nonché l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 e 47,
- vista la Carta sociale europea, in particolare l'articolo 15,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 2, 3,4, 5, 6, 11, 14 e 17,
- visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare gli OSS 1, 8 e 10,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e il suo Protocollo opzionale, e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>1</sup>,
- viste le osservazioni generali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato UNCRPD) in merito all'attuazione della CRPD, in particolare l'osservazione generale n. 2 del 22 maggio 2014 sull'accessibilità, l'osservazione generale n. 3 del 25 novembre 2016 sulle donne e le ragazze con disabilità, l'osservazione generale n. 4, del 25 novembre 2016, sul diritto a un'istruzione inclusiva, l'osservazione generale n. 5, del 27 ottobre 2017, sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità, l'osservazione generale n. 6, del 26 aprile 2018 sull'uguaglianza e la non discriminazione, e l'osservazione generale n. 7, del 9 novembre 2018, sulla partecipazione delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative,
- viste le osservazioni conclusive del 2 ottobre 2015 del comitato CRPD concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea e l'elenco delle questioni presentato il 20 aprile 2022 dal comitato CRPD, prima della presentazione della seconda e della terza relazione periodica dell'Unione europea,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

---

<sup>1</sup> GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo),
- visti l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di povertà, la dichiarazione di Porto, la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM (2021) 0102) e il suo obiettivo per il 2030 relativo alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>2</sup>,
- visti i regolamenti che stabiliscono le norme relative ai programmi di finanziamento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, in particolare il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma Erasmus e il Fondo per una transizione giusta, i quali forniscono tutti assistenza finanziaria dell'UE per migliorare la situazione delle persone con disabilità,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<sup>3</sup> (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione),
- vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità<sup>4</sup>,
- vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi<sup>5</sup> (atto europeo sull'accessibilità),
- vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici<sup>6</sup> (direttiva sull'accessibilità dei siti web),
- viste la proposta della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009<sup>7</sup>,
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con

---

<sup>2</sup> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

<sup>3</sup> GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

<sup>4</sup> GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.

<sup>5</sup> GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

<sup>6</sup> GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

<sup>7</sup> GU C 137E del 27.5.2010, pag. 68.

disabilità<sup>8</sup>,

- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101), e in particolare le sei iniziative faro,
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM (2010) 0636),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo "Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020" (SWD(2017)0029),
- visti l'iniziativa del progetto pilota della Commissione per il periodo 2016-2018 in otto Stati membri su una tessera di disabilità dell'UE, nonché lo studio che valuta l'attuazione dell'azione pilota sulla tessera europea di disabilità e i relativi benefici,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2019 sul tema "Definire l'agenda dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo"<sup>9</sup>,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 novembre 2020, sulla valutazione della strategia europea sulla solidarietà 2010-2020 (SWD(2020)0289),
- vista la relazione della Commissione sull'applicazione delle direttive sulla parità di trattamento in materia di occupazione e sull'uguaglianza razziale (COM(2021)0139),
- vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020<sup>10</sup>,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della CRPD<sup>11</sup>,
- vista la pubblicazione di Eurofound (2021), dal titolo "Disabilità e integrazione nel mercato del lavoro: tendenze politiche e sostegno negli Stati membri dell'UE",
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina<sup>12</sup>,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 intitolata "Conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la

---

<sup>8</sup> GU C 363 del 28.10.2020, pag. 16.

<sup>9</sup> GU C 97 del 24.3.2020, pag. 41.

<sup>10</sup> GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.

<sup>11</sup> GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48.

<sup>12</sup> Testi approvati, P9\_TA(2022)0120.

capacità di agire dell'UE"<sup>13</sup>,

- vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021)0778),
  - vista la pubblicazione di Eurofound (2022), dal titolo "Le persone con disabilità e la pandemia di COVID-19: risultati dell'indagine online Vita, lavoro e COVID-19",
  - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
  - vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile", in particolare il suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 8 – "incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti",
  - vista la pubblicazione di Eurofound (2018), dal titolo "La situazione sociale e occupazionale delle persone con disabilità",
  - vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia<sup>14</sup>,
  - vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia<sup>15</sup>,
  - visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento europeo, del 15 settembre 2017 dal titolo "Didattica inclusiva per studenti con disabilità"<sup>16</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi<sup>17</sup>, e dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive nel contesto della crisi della COVID-19<sup>18</sup>,
- A. considerando che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata e barriere attitudinali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di parità con gli altri; considerando che la CRPD respinge il modello medico di disabilità e sostiene invece un modello di disabilità basato sui diritti umani e sul modello sociale; che la CRPD chiede un'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità; che le persone con disabilità contribuiscono alla diversità dell'umanità e della società;
- B. considerando che vi sono circa 87 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea<sup>19</sup>; che nell'UE circa 1 persona su 6 vive con qualche tipo di disabilità; che il

---

<sup>13</sup> Testi approvati, P9\_TA(2022)0219.

<sup>14</sup> GU C 506 del 15.12.2021, pag. 94.

<sup>15</sup> GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

<sup>16</sup> <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/434b691e-a8b2-11e7-837e-01aa75ed71a1>

<sup>17</sup> GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129.

<sup>18</sup> GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

<sup>19</sup> Commissione europea, "[Osservazioni di apertura del commissario Dalli sulla strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030](#)", 3 marzo 2021.

50,6 % delle persone con disabilità è occupato e il 28,4 % è a rischio di povertà o di esclusione sociale, comparati rispettivamente al 74,8 %<sup>20</sup> e al 18,4 % delle persone senza disabilità<sup>21</sup>; che gli ultimi dati delle Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita mostrano che il divario nei livelli di occupazione tra persone con e senza disabilità era del 24,5 % nel 2020; che il tasso di occupazione nell'UE delle persone con disabilità è soltanto del 61,0 % rispetto all'82,3 % delle persone senza disabilità; che le malattie reumatiche e muscoloscheletriche sono associate a livelli elevati di disabilità, rappresentano la principale causa di disabilità fisica nell'UE e oltre il 50 % degli anni vissuti con disabilità in Europa<sup>22</sup>; che alcune persone con disabilità, in particolare le persone con disabilità intellettive o psicosociali e quelle affette da disturbi dello spettro autistico, sono colpite in modo sproporzionato da tassi di disoccupazione più elevati; che una percentuale tra il 70 e il 90 % degli adulti affetti da autismo è disoccupato<sup>23</sup>;

- C. considerando che le persone con disabilità continuano ad essere confrontate a molteplici discriminazioni e svantaggi intersettoriali nella vita quotidiana e che non godono delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti nei quadri normativi e giuridici applicabili dell'UE e delle Nazioni Unite, quali il riconoscimento reciproco dello status di disabile tra gli Stati membri, l'eguale accesso ai trasporti pubblici, l'accessibilità dell'ambiente edificato, l'uso della lingua dei segni, il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale e la parità di accesso ad essi, nonché l'accesso all'assistenza personale e l'inclusione nella comunità e la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e lavoro; che tali sfide variano da uno Stato membro all'altro;
- D. considerando che le donne con disabilità rappresentano il 16 % della popolazione totale di donne nell'UE e il 60 % della popolazione complessiva delle persone con disabilità in Europa; che le donne con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale rispetto agli uomini con disabilità e alle donne senza disabilità, e che solo il 20 % delle donne con disabilità ha un lavoro a tempo pieno, rispetto al 29 % degli uomini con disabilità e al 48 % delle donne senza disabilità<sup>24</sup>; che la povertà e le forme intersezionali di discriminazione aumentano i rischi di esclusione sociale e di violenza contro le donne; che le donne con disabilità hanno una probabilità da due a cinque volte maggiore di essere vittime di violenze rispetto alle altre donne<sup>25</sup>;
- E. considerando che una ricerca di Eurofound mostra che tra il 2011 e il 2016 il divario in termini di istruzione terziaria tra le persone con e senza disabilità è aumentato, passando dal 7 % al 9 %; che solamente il 29,4 % delle persone con disabilità consegue un

---

<sup>20</sup> Lecerf, M., Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "[Occupazione e disabilità nell'Unione europea](#)", maggio 2020.

<sup>21</sup> Eurostat, "[Statistiche sulla disabilità — povertà e disparità di reddito](#)", gennaio 2021.

<sup>22</sup> Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità [World Health Organisation Rehabilitation Need Estimator](#), consultati il 4 aprile 2022.

<sup>23</sup> Autism-Europe, "[Situazione dell'occupazione delle persone sullo spettro autistico in Europa: ostacoli, buone pratiche e tendenze](#)", 5 novembre 2019.

<sup>24</sup> Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, "Gender Equality Index 2021":

<sup>25</sup> Forum europeo sulla disabilità, "[EDF partecipa alla Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Colora il mondo di arancione: Finanzia, Rispondi, Previeni, Raccogli!](#)", 25 novembre 2021.

diploma di istruzione superiore rispetto al 43,8 % delle persone senza disabilità<sup>26</sup>; che le limitazioni in termini di accesso all'istruzione cui devono far fronte le persone con disabilità si traducono in una minore partecipazione alle attività di istruzione e formazione, e in un rischio di esclusione sociale ed economica;

- F. considerando che l'UE, le sue istituzioni e i suoi Stati membri sono parti della CRPD e sono tenuti ad attuare pienamente i diritti fondamentali ivi contenuti, compreso l'articolo 27 sul lavoro e l'occupazione; che i diritti sanciti dalla CRPD sono lungi dall'essere una realtà per milioni di persone con disabilità nell'UE, non da ultimo a causa delle carenze della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- G. considerando che la CRPD riconosce il diritto delle persone con disabilità di lavorare su una base di uguaglianza con gli altri, inclusa l'opportunità di guadagnarsi da vivere grazie a un lavoro scelto liberamente e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile; che ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di lavoro autonomo, compreso il diritto di ricevere sostegno per la ricerca di un lavoro, la formazione e la riqualificazione, come stabilito dal principio 4 del pilastro europeo dei diritti sociali; che, in grande maggioranza, le persone con disabilità sono escluse dal mercato del lavoro aperto e vedono negato il proprio diritto di lavorare su base di uguaglianza con gli altri o devono far fronte a notevoli difficoltà per raggiungere la parità di accesso e di condizioni nel mercato del lavoro; considerando che una ricerca di Eurofound rivela che i principali ostacoli all'occupazione delle persone con disabilità comprendono stereotipi legati alla disabilità, difficoltà burocratiche nell'accesso ai servizi disponibili, mancanza di una visione strategica in materia di governance, monitoraggio insufficiente dell'attuazione delle politiche, risorse di formazione limitate per i datori di lavoro e mancanza di sostegno specialistico<sup>27</sup>;
- H. considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere accesso a un sostegno personalizzato e accomodamenti nel luogo di lavoro; che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca loro la possibilità di una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze. che gli svantaggi subiti dalle persone con disabilità vanno ben oltre l'ambito dell'occupazione; che la situazione sociale e finanziaria delle persone con disabilità nell'UE è notevolmente peggiore di quella delle persone senza disabilità<sup>28</sup> ed è sinonimo di svantaggio strutturale o educativo e di discriminazione; che anche le misure di sostegno incentrate su settori diversi dall'occupazione – ad esempio la riduzione della povertà, l'accesso all'alloggio e all'assistenza all'infanzia, i trasporti pubblici accessibili e l'assistenza personale – svolgono un ruolo fondamentale nel fornire alle persone con disabilità opportunità di

---

<sup>26</sup> Commissione europea, "[Unione dell'uguaglianza: Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 – Costruire un'Unione senza barriere](#)", 3 marzo 2021. Cfr. anche: Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101).

<sup>27</sup> Eurofound, "[Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States](#)" (Disabilità e integrazione nel mercato del lavoro: tendenze politiche e sostegno negli Stati membri dell'UE), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

<sup>28</sup> Eurofund, "The social and employment situation of people with disabilities" (La situazione sociale e occupazionale delle persone con disabilità), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018.

accesso e di permanenza nella forza lavoro;

- I. considerando che la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 propone di creare una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023, che possa essere riconosciuta in tutti gli Stati membri;
- J. considerando che innovazioni tecniche come i sistemi di intelligenza artificiale etici e antropocentrici sono potenzialmente in grado di elaborare processi di assunzione efficienti, accessibili e non discriminatori, ma che gli sviluppi tecnologici non inclusivi potrebbero comportare il rischio di aggiungere nuove barriere e forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; che l'articolo 9 della CRPD prevede che sia garantita alle persone con disabilità, su base di parità con gli altri, l'accessibilità delle informazioni nonché delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione; che il 64,3 % delle persone con disabilità di età superiore ai 16 anni dispone di una connessione a internet a casa, rispetto all'87,9 % delle persone senza disabilità<sup>29</sup>;
- K. considerando che una ricerca di Eurofound mostra che il sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo sotto forma di orientamento, formazione e assistenza finanziaria può offrire alle persone con disabilità l'opportunità di essere attive nel mercato del lavoro aperto, disincentivando la loro dipendenza esclusiva dalle prestazioni di invalidità; che tale sostegno deve essere ben mirato e dotato di risorse adeguate<sup>30</sup>;
- L. considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato gli ostacoli e le disuguaglianze esistenti per tutte le persone con disabilità; che una ricerca di Eurofound mostra che durante la pandemia, in media, il 71 % degli intervistati con disabilità era a rischio di depressione e il 25 % degli intervistati con disabilità ha dichiarato di non poter accedere all'assistenza sanitaria per la salute mentale, il doppio rispetto a quelli senza disabilità<sup>31</sup>; la ricerca di Eurofound dimostra che le misure di confinamento e le restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 hanno colpito in particolare i giovani con disabilità di età compresa tra i 18 e i 29 anni, dal momento che il 51 % degli intervistati ha riferito di sentirsi solo, il 19 % in più rispetto ai giovani senza disabilità<sup>32</sup>; che i piani di ritorno al lavoro sono fondamentali per i lavoratori affetti da problemi di salute mentale;
- M. considerando che la partecipazione politica non riguarda tutte le persone con disabilità nello stesso modo; che le persone con disabilità più gravi, nonché le persone con particolari tipi di menomazioni – ad esempio le persone con disabilità intellettive –

---

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101).

<sup>30</sup> Eurofound, "[Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States](#)" (Disabilità e integrazione nel mercato del lavoro: tendenze politiche e sostegno negli Stati membri dell'UE), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, pag. 25.

<sup>31</sup> Eurofound, "[People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey](#)" (Persone con disabilità e pandemia di COVID-19: risultati dell'indagine online su Vivere, lavorare e COVID-19), serie sulla COVID-19, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, pagg. 8 e 10.

<sup>32</sup> Eurofound, "[People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey](#)" (Persone con disabilità e pandemia di COVID-19: risultati dell'indagine online su Vivere, lavorare e COVID-19), serie sulla COVID-19, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, pag. 11.

incontrano in modo sproporzionato ostacoli alla loro partecipazione alla vita politica; che tali persone sono spesso tra le più isolate ed escluse;

- N. considerando che, a dieci anni dall'adesione dell'UE alla CRPD, il livello di istituzionalizzazione rimane invariato; che in tutta Europa almeno 1,4 milioni di persone sono ancora confinate in istituti, un numero rimasto immutato dall'adozione della convenzione<sup>33</sup>; che, secondo l'indagine 2020 della Rete europea per la vita indipendente, 24 dei 43 paesi rappresentati nel Consiglio d'Europa non dispongono di una strategia di deistituzionalizzazione e, per i 18 paesi che ne hanno una, l'88 % degli intervistati la descrive come inadeguata o da migliorare;
- O. considerando che 33 paesi membri nel Consiglio d'Europa forniscono una qualche forma di assistenza personale, ma che il 97 % dei partecipanti indica che l'accesso è inadeguato o necessita di miglioramenti;
- P. considerando che l'attuale quadro legislativo non impone agli Stati membri di designare un organismo per la parità per proteggere le vittime delle discriminazioni fondate sulla disabilità;
- Q. considerando che nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta per estendere la protezione dalla discriminazione al di là del settore dell'occupazione, come stabilito dalla direttiva sulla parità in materia di occupazione, che vieta la discriminazione fondata sulla disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali negli ambiti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro; che la nuova direttiva renderebbe applicabile il principio della parità all'istruzione, all'accesso ai beni e ai servizi e alla protezione sociale, includendo la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; che tale proposta non è stata ancora adottata, ed è bloccata da 13 anni in seno al Consiglio, dove per la sua adozione è richiesta l'unanimità;
- R. considerando che tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rendendola vincolante per loro, e che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce l'obiettivo dell'UE di promuovere la tutela dei diritti dei minori; che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri siano tenute a tutelare i diritti dei minori nell'attuazione del diritto dell'UE; che il Parlamento ha adottato con un'ampia maggioranza la sua risoluzione su una garanzia europea per l'infanzia, chiedendo con forza che a tutti i minori sia garantito l'accesso a un'istruzione inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza, compresi i minori rom, i minori con disabilità, i minori apolidi e migranti e quelli che vivono in contesti di emergenza umanitaria;
- S. considerando che l'accesso a un'occupazione, un'istruzione e una formazione di qualità, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, anche a livello transfrontaliero, l'accesso a un alloggio adeguato, il sostegno per una vita indipendente e la parità di opportunità di partecipazione ad attività ricreative e alla vita di comunità sono essenziali per la qualità della vita delle persone con disabilità nonché per ridurre la povertà e la vulnerabilità e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile; che i regimi nazionali di reddito minimo

---

<sup>33</sup> Angelova-Mladenova, L. e Brennan, C., "[Shadow report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the European Union](#)" (Relazione ombra sull'attuazione nell'Unione europea della CRPD), Rete europea per la vita indipendente, febbraio 2022, pag. 5.

dovrebbero garantire la parità di accesso per le persone con disabilità; che le persone con disabilità dovrebbero altresì avere accesso a un'assistenza mirata per le spese aggiuntive connesse alla disabilità che devono sostenere, vale a dire che tali spese non dovrebbero essere coperte unicamente dal reddito;

1. sottolinea che l'esercizio del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità<sup>34</sup> è strettamente legato alle misure volte a contrastare la discriminazione diretta e indiretta, la povertà e le barriere in materia di salute, istruzione, formazione, alloggio, assistenza, sostegno, mobilità personale, accessibilità dell'ambiente edificato, segregazione e istituzionalizzazione; incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci e concrete per promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione orizzontale delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutti i settori della società, tra l'altro attraverso l'assistenza personale, la vita indipendente, la protezione sociale, la sensibilizzazione e un ambiente privo di barriere; ricorda che l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro non solo è essenziale per l'inclusione sociale e le pari opportunità, ma offre anche notevoli opportunità economiche per l'indipendenza finanziaria delle persone con disabilità e apporta benefici all'economia in generale;
2. chiede all'Autorità europea del lavoro di collaborare con gli ispettorati del lavoro nazionali per attuare la legislazione in vigore; raccomanda che gli ispettorati del lavoro monitorino i datori di lavoro del settore pubblico e privato per garantire il rispetto dei diritti lavorativi delle persone con disabilità;
3. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio strategico olistico basato sul ciclo di vita per sostenere la prevenzione della discriminazione e per garantire il mantenimento e l'inclusione effettivi delle persone con disabilità nel mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente e a integrare la CRPD in tutte le misure legislative, politiche e di finanziamento, in particolare per quanto riguarda l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità; chiede all'UE e agli Stati membri di ratificare il protocollo opzionale della CRPD;
4. si compiace del recente dibattito politico del 16 giugno 2022 tra i ministri per l'occupazione e gli affari sociali sull'occupazione delle persone con disabilità e su come eliminare i disincentivi all'assunzione di persone con disabilità nonché sulle azioni per promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro; attende con interesse azioni concrete di follow-up da parte degli Stati membri;
5. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione occupazionale delle persone con disabilità appartenenti a minoranze etniche, come migranti, rifugiati, rom e persone di origine africana;
6. sottolinea che occorre definire un approccio basato sui diritti umani come quadro all'interno del quale la società discute della disabilità e che il sostegno alla disabilità deve essere adattato di conseguenza; evidenzia l'importanza di una definizione e applicazione olistiche di accessibilità e il suo valore quale base indispensabile per garantire pari opportunità per le persone con disabilità, come riconosciuto nella CRPD e in linea con l'osservazione generale n. 2 della stessa, tenuto conto della diversità delle

---

<sup>34</sup> Articolo 27 CRPD.

esigenze delle persone con disabilità e della promozione di una progettazione universale<sup>35</sup> quale principio dell'UE;

7. sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero godere del diritto alla libera circolazione nell'UE su base paritaria con gli altri e sollecita la Commissione a presentare una proposta per una definizione armonizzata di disabilità a livello dell'UE, nonché per il riconoscimento reciproco dello status di disabilità e dei relativi benefici e diritti di protezione sociale, al fine di consentire loro l'accesso alla salute, all'assistenza e ad altri servizi che facilitino una vita indipendente, nonché all'istruzione, alla formazione e a opportunità di lavoro oltre confine; invita gli Stati membri ad agevolare la portabilità delle prestazioni e dei diritti delle persone con disabilità, compresi i servizi di sostegno, se del caso, per favorire ulteriormente il diritto alla libera circolazione; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nell'ambito della strategia dell'UE per la disabilità, in particolare la promessa estensione della Carta europea della disabilità per garantire che lo status di disabilità sia riconosciuto in tutti gli Stati membri, quanto prima possibile;
8. invita il Consiglio, in particolare le sue prossime presidenze, a sbloccare i negoziati sulla proposta di direttiva orizzontale antidiscriminazione senza ulteriori ritardi e a procedere verso un accordo, in quanto si tratta di un prerequisito per raggiungere l'uguaglianza nell'UE e per estendere la protezione alle persone con disabilità in tutti gli ambiti;
9. invita la Commissione a procedere a un esame trasversale esaustivo e, se necessario, a rivedere tutta la pertinente legislazione dell'UE, al fine di garantire la sua piena conformità alla CRPD, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità degli ambienti costruiti e digitali; invita la Commissione ad avviare quanto prima la revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, in particolare per quanto riguarda le norme minime armonizzate in materia di soluzioni ragionevoli per i lavoratori con disabilità, al fine di armonizzarla pienamente con le disposizioni della CRPD e di attuare un processo partecipativo volto a garantire il coinvolgimento diretto e completo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità; invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera<sup>36</sup> per allinearla alla CRPD e garantire l'accesso effettivo a un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità per le persone con disabilità;
10. sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente le persone con disabilità, le loro famiglie e le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo e nell'attuazione di tutte le misure che le riguardano; sottolinea l'importanza di integrare le considerazioni sulla disabilità nel luogo di lavoro come pure del dialogo sociale e della formazione per i datori di lavoro a tale riguardo; invita gli Stati membri ad adottare misure attive per salvaguardare la non discriminazione per tutti e garantire che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali in condizioni di parità con le altre

---

<sup>35</sup> Ai sensi dell'articolo 2 della CRPD, la "progettazione universale" è definita come "la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari."

<sup>36</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

persone;

11. sottolinea che le molestie sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali e le ritorsioni in caso di denuncia, ostacolano l'accesso al lavoro e all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro e la parità dei percorsi professionali, in particolare per le donne con disabilità<sup>37</sup>, e che sono necessarie azioni specifiche negli Stati membri per prevenire, contrastare e sanzionare le molestie nei confronti delle persone con disabilità; si compiace, in tale contesto, della proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica<sup>38</sup>; esorta l'UE e tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul, che avrebbe un impatto orizzontale su tutta la legislazione pertinente dell'UE, con un'attenzione specifica alle donne con disabilità, che subiscono discriminazioni multiple e intersettoriali;
12. ritiene che i regimi di sostegno al reddito, l'assistenza legata alla disabilità e il sostegno attivo all'occupazione siano complementari nel promuovere la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro, poiché gli stipendi non sostituiscono la copertura delle spese aggiuntive legate alla disabilità; invita pertanto gli Stati membri a separare il reddito, il sostegno attivo all'occupazione e l'assistenza in materia di disabilità<sup>39</sup>, al fine di garantire che le norme di ammissibilità siano quanto più inclusive possibile, nonché a coprire le spese aggiuntive connesse alla disabilità, a combattere la povertà lavorativa e a garantire l'uguaglianza, la dignità e l'autonomia delle persone con disabilità; incoraggia gli Stati membri a mettere in atto soluzioni simili per consentire a chi assiste persone con disabilità di ottenere un reddito in aggiunta alle prestazioni di assistenza;
13. ricorda che l'articolo 19 della CRPD sancisce l'uguale diritto delle persone con disabilità a una vita indipendente e all'inclusione nella società; esorta gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, ad accelerare il processo di deistituzionalizzazione e a promuovere la transizione verso l'assistenza e il sostegno di prossimità; sottolinea che i fondi dell'UE dovrebbero essere utilizzati per promuovere l'inclusività e l'accessibilità; chiede agli Stati membri di includere obiettivi specifici con un calendario definito nelle loro strategie di deistituzionalizzazione, di finanziare in modo adeguato tali strategie e di sviluppare meccanismi volti a garantire un coordinamento efficace tra le autorità competenti nei diversi settori e livelli amministrativi; si rammarica per la mancanza di alloggi accessibili e a prezzi ragionevoli, il che costituisce un grosso ostacolo alla vita indipendente; sottolinea che bisogna rafforzare e conseguire un tipo di vita caratterizzato dall'inclusione nella collettività e dall'indipendenza come alternativa all'istituzionalizzazione, in linea con il commento generale n. 5 della CRPD;
14. esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino il principio della parità di trattamento e della parità di retribuzione tra tutti i lavoratori per un lavoro di pari valore; insiste inoltre sul fatto che ai lavoratori con disabilità in laboratori protetti

---

<sup>37</sup> "[Europe 2020 data & People with disabilities – tables \(EU SILC 2017\)](#)" (Dati Europa 2020 e persone con disabilità – tabelle (EU-SILC 2017), elaborate da Stefanos Grammenos, Centre for European Social and Economic Policy, 27 dicembre 2019).

<sup>38</sup> Proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)0105).

<sup>39</sup> Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, "Relazione del relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità", presentata alla 70ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 7 agosto 2015.

occorre garantire per lo meno dei diritti e uno status equivalenti ai diritti del lavoro delle persone occupate nel mercato del lavoro aperto; ritiene che tali laboratori dovrebbero adottare un approccio personalizzato ed essere il più possibile limitati a un'opzione per un periodo temporaneo per le persone con disabilità nel loro ciclo di vita lavorativa; ritiene inoltre che tali laboratori dovrebbero mirare a promuovere lo sviluppo delle competenze e a sostenere la transizione verso il mercato del lavoro aperto; insiste che le persone con disabilità che lavorano in tali contesti dovrebbero essere tutelate per mezzo dei quadri giuridici esistenti in materia di protezione sociale e condizioni di lavoro, compresa la tutela garantita dal salario minimo in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori, in linea con l'articolo 27 della CRPD; invita gli Stati membri a elaborare modelli inclusivi di lavoro protetto e assistito, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità, che ne favoriscano l'effettiva inclusione e la successiva transizione verso il mercato del lavoro aperto; sottolinea che è importante per le persone con disabilità trovare un'occupazione di qualità che corrisponda alle loro capacità e ambizioni e che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione delle persone con disabilità dovrebbero fornire capacità e competenze reali; invita gli Stati membri a valutare l'efficacia dei laboratori protetti esistenti nel fornire alle persone con disabilità le competenze necessarie per trovare occupazione nel mercato del lavoro aperto e invita la Commissione a monitorare tale processo;

15. osserva che la crisi COVID-19 ha favorito il lavoro a distanza e che il telelavoro potrebbe contribuire ad aumentare l'occupazione delle persone con disabilità come forma di accomodamento per la disabilità e come strumento per conseguire un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita privata, nonché per ridurre gli ostacoli al mercato del lavoro connessi al dolore e all'affaticamento; mette tuttavia in guardia contro il ricorso al telelavoro da parte dei datori di lavoro con lo scopo di evitare accomodamenti ragionevoli o la creazione di culture inclusive sul luogo di lavoro per i lavoratori con disabilità<sup>40</sup>, in quanto ciò può portare al loro isolamento e avere un impatto sulla loro salute mentale; evidenzia che le future politiche in materia di telelavoro dovrebbero essere sviluppate alla luce dei diritti delle persone con disabilità e coinvolgere queste ultime nella fase dell'elaborazione, in sede di negoziazione di nuovi contratti collettivi sul telelavoro o in sede di revisione, da parte delle imprese, delle rispettive politiche in tale materia per garantire che siano idonee per le persone con disabilità; ricorda che la parità di accesso all'istruzione e alla formazione per le persone con disabilità, come anche l'acquisizione di competenze digitali e l'accessibilità delle relative infrastrutture digitali, sia nelle zone urbane che in quelle rurali e remote, sono necessarie per consentire alle persone di beneficiare delle nuove opportunità occupazionali create dalla digitalizzazione; evidenzia che l'accomodamento ragionevole è un diritto per i lavoratori con disabilità e ritiene che le autorità pubbliche dovrebbero rafforzare le azioni e i programmi di sensibilizzazione per le competenze e le capacità delle persone con disabilità e l'alfabetizzazione in materia di accomodamento ragionevole per i datori di lavoro privati e pubblici, al fine di contrastare l'abilismo e garantire che i portatori di doveri dispongano degli strumenti per assumere, sostenere e trattenerne i lavoratori con disabilità;

---

<sup>40</sup> Schur, L.A., Ameri, M. e Kruse, D., "[Telework After COVID: A "Silver Lining" for Workers with Disabilities?](#)", (Il telelavoro dopo la COVID: Una luce per i lavoratori disabili?), *Journal of Occupational Rehabilitation*, Vol. 30, No 4, 2020, pagg. 521-536.

16. rileva che la promozione dei diritti delle persone anziane è strettamente legata al conseguimento della parità di diritti per le persone con disabilità, in quanto le persone anziane hanno maggiori probabilità di avere una disabilità e oltre il 46 % di quelle di età pari o superiore ai 60 anni ha una disabilità; sottolinea, nel contesto dei cambiamenti demografici, in particolare l'invecchiamento della popolazione, la necessità di affrontare le nuove sfide connesse alla forte prevalenza di disabilità legate all'invecchiamento della forza lavoro e alla maggiore presenza di lavoratori con malattie croniche; sottolinea altresì l'importanza di elaborare politiche per aiutare i lavoratori con disabilità a integrarsi meglio nel mercato del lavoro, compresi orari di lavoro flessibili, nonché di prevedere servizi di assistenza per le persone con disabilità, compresi standard relativi alla formazione del personale e all'assistenza personale;
17. invita gli Stati membri a monitorare il rispetto dei principi n. 2 e n. 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, che prevedono la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale; chiede che l'adozione delle misure stabilite dalla CRPD sia oggetto di monitoraggio;
18. invita gli Stati membri a fornire alle persone con disabilità un sostegno mirato per quanto riguarda l'accesso allo sviluppo delle competenze, all'istruzione e alla formazione professionale, e all'occupazione, al fine di garantire politiche del mercato del lavoro attive e inclusive; incoraggia i servizi per l'impiego e i settori pubblico e privato ad attuare misure personalizzate per migliorare l'occupabilità e il mantenimento delle persone con disabilità sul mercato del lavoro al fine di rispettare la CRPD, e a scambiare le migliori pratiche in materia di occupazione delle persone con disabilità attraverso la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego; invita gli Stati membri a fornire orientamenti, formazione e aiuti finanziari a sostegno della creazione di posti di lavoro, delle assunzioni, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo per le persone con disabilità, anche attraverso il Fondo sociale europeo Plus; sottolinea il ruolo positivo che l'economia sociale può svolgere nell'occupazione delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a prevedere incentivi per incoraggiare le persone con disabilità a creare enti dell'economia sociale e ad avviare attività creatrici di reddito;
19. ritiene che le misure di sostegno al mercato del lavoro debbano prendere in considerazione la disabilità e risposte di politica mirate per sostenere l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro; invita gli Stati membri a sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la definizione di profili professionali, lo svolgimento in parallelo di un'attività lavorativa e di attività di formazione, l'inserimento lavorativo, la formazione sul posto di lavoro, lo sviluppo della carriera e il tutoraggio, e l'istruzione e la formazione professionale inclusive e accessibili per sostenere la necessaria integrazione e il mantenimento delle persone con disabilità sul luogo di lavoro; sottolinea che le misure volte a migliorare l'inclusione e l'occupazione delle persone con disabilità non saranno realmente efficaci se non affronteranno anche gli stereotipi e lo stigma associati alla disabilità sul luogo di lavoro e nella società in generale; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di sensibilizzare e formare gli educatori, i datori di lavoro e i lavoratori, nonché il pubblico in generale, al fine di contrastare l'abilismo, cambiare le mentalità e garantire società realmente inclusive;

20. sottolinea che il basso tasso di attività delle persone con disabilità ostacola l'inclusione socioeconomica, un aspetto che è necessario migliorare con l'ausilio di programmi europei e nazionali finalizzati all'attivazione e alla formazione delle persone escluse dal mercato del lavoro; sottolinea altresì che, sebbene sia fondamentale sostenere e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro, è altresì necessario istituire meccanismi di protezione sociale adeguati e inclusivi per garantire che il sostegno sia disponibile per tutte le persone con disabilità;
21. invita la Commissione a valutare in modo approfondito l'entità del divario occupazionale e retributivo delle persone con disabilità in diversi tipi di impiego, compresi i posti di lavoro protetti, fornendo dati disaggregati per genere e tipo di disabilità, e garantendo un'analisi qualitativa;
22. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a valutare le principali tendenze per il futuro del lavoro dal punto di vista della disabilità, al fine di individuare e avviare azioni specifiche volte a rendere il mercato del lavoro più inclusivo e a ridurre il divario digitale; sottolinea l'importanza di fare un uso migliore delle tecnologie innovative al fine di garantire parità di condizioni e di eliminare gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e all'occupazione, in particolare sul mercato del lavoro digitale, nonché di aiutare le persone con disabilità ad accedere agli strumenti e ai software digitali che sono indispensabili per vivere in modo indipendente; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi di ricerca incentrati sullo sviluppo di tecnologie assistive, tra cui la robotica, le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale etica, che consentano la piena integrazione delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita, compreso il mercato del lavoro; sottolinea la necessità di proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione mediante l'uso dell'intelligenza artificiale nelle decisioni di assunzione, selezione, promozione e cessazione del rapporto di lavoro; invita gli Stati membri a migliorare la portata dei corsi di formazione nel settore delle competenze digitali per i gruppi di persone a rischio di esclusione, tra cui le persone con disabilità e gli anziani, al fine di integrarle meglio nella vita sociale e nel mercato del lavoro, e di fornire un migliore accesso ai servizi elettronici e all'amministrazione;
23. accoglie con favore e sostiene l'iniziativa giuridica della Commissione su norme vincolanti riguardanti gli organismi per la parità, che dovrebbe essere pubblicata nel settembre 2022 e che incoraggerebbe gli Stati membri a estendere il mandato di detti organismi per proteggere le vittime di discriminazioni fondate sulla disabilità;
24. sostiene fermamente la ricerca, gli investimenti sociali e le iniziative mirate a livello dell'UE per i programmi e i servizi che si sono dimostrati efficaci nel sostenere l'integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, con una particolare attenzione per le persone con disturbi dello spettro autistico; suggerisce che gli Stati membri commissionino studi su modelli e programmi per i quali non esiste ancora una base di conoscenze comprovate, e che finanzino l'innovazione nella fornitura di servizi, come l'intelligenza artificiale applicata a tecnologie assistive<sup>41</sup>;

---

<sup>41</sup> Piattaforma europea per la riabilitazione, "[Artificial intelligence and service provision for people with disabilities – An analytical paper](#)" (Intelligenza artificiale e fornitura di servizi alle persone con disabilità – Documento analitico), 2022.

25. osserva che le persone con disabilità sono tra le popolazioni più emarginate e a rischio in qualsiasi comunità colpita da crisi; sottolinea inoltre che, come conseguenza della guerra, le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato sono esposte ad attacchi violenti, sfollamenti forzati e a una negligenza costante nella risposta umanitaria ai civili coinvolti nei combattimenti, e sono spesso abbandonate nelle loro case o nei villaggi in rovina per giorni o settimane, con un accesso limitato al cibo o all'acqua; ricorda l'importanza della strategia dell'UE sui diritti dei minori, della garanzia per l'infanzia, della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, come anche di tutti gli strumenti giuridici dell'UE esistenti, compresa la direttiva sulla protezione temporanea<sup>42</sup>, nel sostenere gli Stati membri ad affrontare le esigenze specifiche, la protezione e l'assistenza dei rifugiati con disabilità;
26. invita gli Stati membri ad assicurare la partecipazione delle persone con disabilità al processo elettorale nel 2024 e al processo legislativo; invita altresì gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che possono escludere le persone con disabilità dalla possibilità di influire sull'elaborazione e l'attuazione delle leggi e delle politiche che condizionano la loro vita quotidiana;
27. ricorda agli Stati membri che tutti i progetti finanziati dall'UE devono essere conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali, come anche la CRPD; sottolinea che i Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero continuare a promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella basata sulla comunità e sulla famiglia, finanziando servizi di sostegno che garantiscano il diritto a una vita indipendente; invita l'UE a garantire che tutti i programmi di finanziamento siano accessibili e che la fornitura di accessibilità sia sostenuta da risorse adeguate; invita inoltre gli Stati membri a includere nei loro programmi di lavoro e nei programmi operativi nazionali obiettivi e misure chiari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone con disabilità; invita la Corte dei conti europea a valutare in modo approfondito la performance dei programmi dell'UE in termini di inclusione e sostegno delle persone con disabilità, prestando una particolare attenzione ai programmi per l'istruzione e l'occupazione, in quanto è possibile che essi non riescano a raggiungere i gruppi più indigenti, comprese le persone con disabilità;
28. incoraggia le autorità pubbliche nazionali ad assicurare che l'obbligo di registrazione per accedere al voto o a un accomodamento ragionevole non porti all'esclusione delle persone con disabilità dalle elezioni; invita gli Stati membri a includere misure volte a garantire l'accessibilità del processo di registrazione, riprogettando i siti web pertinenti in linea con la normativa dell'UE;
29. rileva che dovrebbe essere migliorata l'accessibilità dei meccanismi di reclamo, sia giudiziari che extragiudiziari, a favore delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a revocare le restrizioni al diritto delle persone private della capacità giuridica di presentare reclami autonomamente rispetto al loro tutore e ad adottare misure efficaci volte a garantire che le informazioni su come e dove presentare i reclami siano accessibili a tutte le persone con disabilità, attraverso materiale informativo prodotto in

---

<sup>42</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

formati diversi e accessibili e distribuito tramite organizzazioni di sostegno e di difesa delle persone con disabilità, comprese le organizzazioni che le rappresentano;

30. invita gli Stati membri, in particolare i coordinatori nazionali, a prestare particolare attenzione, nelle loro strategie nazionali pluriennali nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia, alle esigenze dei minori con disabilità e ad assicurare un accesso effettivo e gratuito a servizi di buona qualità, in particolare un'istruzione inclusiva, e li invita a fornire un accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato per tutti i minori rifugiati con disabilità, su un piano di parità con i minori dei paesi ospitanti, in linea con la raccomandazione<sup>43</sup> di garantire che le misure nazionali integrate tengano conto degli svantaggi intersezionali; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad aumentare con urgenza i finanziamenti destinati alla garanzia europea per l'infanzia prevedendo una dotazione specifica di almeno 20 miliardi di EUR e incoraggia tutti gli Stati membri, a tale riguardo, a destinare più delle risorse minime del Fondo sociale europeo Plus in regime di gestione concorrente al sostegno delle attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata per assicurare offerte di qualità, anche fornendo una remunerazione equa, l'accesso alla protezione sociale e ambienti di lavoro che siano adatti alle esigenze delle persone con disabilità;
31. sottolinea che negli ultimi anni il Parlamento europeo ha chiesto con fermezza l'inclusione dei gruppi svantaggiati e delle persone con disabilità nell'istruzione e nella formazione, anche attraverso la piena integrazione della prospettiva dei diritti delle persone con disabilità in tutti gli aspetti di Erasmus+ e in sinergia con altri programmi dell'UE pertinenti, come la garanzia per i giovani; rammenta gli impegni contratti in occasione del vertice sociale di Porto in materia di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché di acquisizione delle competenze e creazione di posti di lavoro;
32. invita la Commissione a valutare le sfide e le violazioni dei diritti con cui le persone con disabilità si sono confrontate durante la pandemia di COVID-19 e ad adottare misure mirate per il sostegno psicologico e il reinserimento nel mercato del lavoro;
33. invita la Commissione a mettere a punto tali misure coordinandosi e comunicando con le persone con disabilità, e con tutte le organizzazioni coinvolte, a partire dalla rete CRPD del Parlamento europeo;
34. invita ogni Stato membro a istituire un'entità indipendente responsabile del monitoraggio di tutta la legislazione in materia di accessibilità, compresi l'atto europeo sull'accessibilità, la direttiva sui servizi di media audiovisivi<sup>44</sup>, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web;
35. invita gli Stati membri ad attuare la direttiva relativa all'equilibrio tra attività

---

<sup>43</sup> Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

<sup>44</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza<sup>45</sup>, che introduce per questi ultimi un congedo di cinque giorni lavorativi l'anno; insiste sulla necessità di prendere in considerazione modalità speciali per quanto riguarda il congedo per prestatori di assistenza, il congedo di paternità, il congedo parentale e gli orari di lavoro flessibili per genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, come i genitori con disabilità oppure i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso, senza ripercussioni da parte del datore di lavoro;

36. invita gli Stati membri a garantire migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati e misure di trasparenza retributiva, al fine di ridurre il divario retributivo legato alla disabilità e conseguire una crescita inclusiva e sostenibile sul mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di adottare rapidamente la direttiva sui salari minimi e quella sulla trasparenza retributiva, applicandole pienamente alle persone con disabilità;
37. mette in evidenza l'importanza di considerare e trattare con pari attenzione anche le persone con disabilità intellettive e psicosociali, adottando misure per il loro futuro dopo la morte del loro prestatore di assistenza;
38. invita la Commissione a elaborare e promuovere un quadro giuridico europeo per imprese inclusive, onde creare occupazione permanente per le persone con disabilità.

---

<sup>45</sup> Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	10.10.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                41 - :                0 0 :                1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, Irena Joveva, Radan Kanev, Stelios Kypouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Jörg Meuthen, Max Orville, Dennis Radtke, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Maria Walsh, Stefania Zambelli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Konstantinos Arvanitis, Rosa D'Amato, José Gusmão, Evelyn Regner, Terry Reintke
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Attila Ara-Kovács, Franc Bogovič, Mohammed Chahim, Mónica Silvana González, Predrag Fred Matić, Piernicola Pedicini, Sergei Stanishev

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

41	+
ID	Elena Lizzi, Stefania Zambelli
NI	Jörg Meuthen, Daniela Rondinelli
PPE	Franc Bogovič, David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kypouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Maria Walsh
RENEW	Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Monica Semedo, Lucia Āuriš Nicholsonová
S&D	João Albuquerque, Marc Angel, Attila Ara-Kovács, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Mohammed Chahim, Estrella Durá Ferrandis, Mónica Silvana González, Alicia Homs Ginel, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Sergei Stanishev
The LEFT	Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
VERTS/ALE	Rosa D'Amato, Katrin Langensiepen, Piernicola Pedicini, Terry Reintke

0	-

1	0
ID	Guido Reil

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti